



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria



*Relazione del Presidente
Mario Cavallaro*

GIORNATA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Roma, 16 maggio 2014

Aula Magna della Corte di Cassazione

Nel dare inizio con la mia relazione alla giornata della Giustizia tributaria, che intende proporsi come momento, simile alle cerimonie delle altre Giurisdizioni, di rendiconto dell'anno giudiziario trascorso e di riflessione sui futuri impegni che attendono la magistratura tributaria, rivolgo un ringraziamento non d'occasione al Primo Presidente della Suprema Corte Giorgio Santacroce che anche quest'anno ha consentito, con la Sua cortese disponibilità, di dare lustro a questa cerimonia autorizzandone la celebrazione nell'Aula Magna della Corte di Cassazione.

Colgo inoltre occasione per rivolgere un deferente ossequio al Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, che non ci ha fatto mancare il Suo saluto, ed esprimo la mia più profonda e devota ammirazione per l'instancabile impegno con cui Egli svolge con saggezza il suo ruolo costituzionale nel difficile periodo di crisi economica, politica e morale in cui siamo chiamati ad operare; Egli è per il Paese, ma anche per il nostro Consiglio e per la magistratura tributaria, un esempio e una guida.

Ringrazio tutte le Autorità civili e militari intervenute e coloro che interverranno a portare, per la loro funzione, uno specifico contributo a questo consesso.

Un particolare ringraziamento al Consigliere Raffaele Botta (derogo qui necessariamente e volentieri alla regola che suggerisce di omettere le citazioni personali) e al personale della Cassazione nonché al personale del CPGT che con il loro impegno hanno consentito la celebrazione di questo evento.

E' la prima volta che un laico nominato dal Parlamento presiede il Consiglio e ha l'onore (immeritato) di dar inizio a questa cerimonia, segno che per volontà del legislatore il processo di omologazione della giurisdizione tributaria alle altre è ormai, ovviamente non solo per tale formale cambiamento, in avanzata fase di completamento.

Preme qui ribadire la piena natura giurisdizionale dell'attività delle Corti tributarie. Mi piace così evocativamente già chiamare le nostre Commissioni tributarie che attendono a buon diritto anche il formale riconoscimento, attraverso la più corretta denominazione di Tribunali e Corti d'Appello Tributarie, della loro intrinseca natura di soggetti costituzionalmente rilevanti nella trattazione dei conflitti fra soggetti pubblici impositori e cittadini e non di ausiliari dell'Amministrazione, Amministrazione con cui intendono mantenere un rapporto di proficua collaborazione, purché rispettoso delle guarentigie che la Costituzione assegna ai giudici affinché svolgano in autonomia ed indipendenza la loro funzione, assegnando loro anche il potere dell'autogoverno.

Esula dai limiti di questo intervento, e merita ampio approfondimento in sede di riflessione e successivamente nei luoghi istituzionali competenti, esprimere giudizi sull'architettura istituzionale che si intende dare alle giurisdizioni, fra cui quella tributaria, in questa fase di riforme in cui il Paese si sta faticosamente trovando; l'essenziale è che si tratti, stante l'assoluta delicatezza del tema trattato, di riforme che non siano frutto di spiriti del momento e d'occasione volti a punire o premiare le magistrature secondo intenti ideologici, ma che siano il portato di adeguata valutazione e tengano conto delle opinioni qualificate di chi opera nel settore, della lunghissima elaborazione dottrinale e scientifica che nella materia è stata condotta e dei precedenti tentativi di riforma, spesso accantonati e talvolta dichiarati inutili o peggio dannosi dopo averli introdotti affrettatamente.

Qui piace richiamare oltre al già ricordato principio fondamentale tratto dalla Costituzione, la necessità di una forte unità funzionale, pur nell'autonomia, delle magistrature e di una costruzione di rapporti nei quali sia agevole individuare il rispetto della libertà, autonomia ed indipendenza e ad un tempo la soggezione alla legge ed alla responsabilità del proprio agire non solo del singolo magistrato nel giudicare, ma dell'ordine a cui egli appartiene.

Di qui la consapevolezza che più che la formale indipendenza rispetto a questo o quel ministero, magari ai fini della retribuzione che per tutti promana in ultima analisi dallo Stato, è necessario garantire nella sostanza un rapporto che da un lato dia assicurazioni sul corretto esercizio del potere di autogoverno, compresa la delicata autodichia disciplinare, e dall'altra eviti non solo inammissibili ingerenze ma inutili duplicazioni di attività e funzioni.

Delega fiscale

Il tema sicuramente di maggiore importanza per l'anno giudiziario tributario che ci lasciamo alle spalle e di cui rendiamo qui conto, con uno sguardo a quelli che ci attendono nella Consiliatura e di cui annunciamo le linee guida, è l'attuazione da parte del Governo della delega concessa dal Parlamento con la legge 11 marzo 2014, n. 23 la c.d. "delega fiscale", che conferisce delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Infatti l'art. 10 di tale disposizione espressamente prevede l'approvazione di strumenti normativi delegati aventi ad oggetto la giurisdizione tributaria.

Il Consiglio si propone di svolgere, nell'espletamento dei suoi fini istituzionali e della sua natura di organo di autogoverno e nel rispetto delle prerogative e competenze del Parlamento e del Governo, una funzione – che si augura incisiva ed ascoltata – di segnalazione delle tematiche che ritiene più rilevanti e di maggior interesse.

La norma delegante di riferimento è invero per certi versi ampia fino a qualche genericità, ma ciò consente anche di dare corpo e contenuto a quelle esigenze ormai ineludibili se si vuol dare alla giurisdizione tributaria quella dignità che la sua stessa natura richiede.

Il Consiglio ha approvato un documento specifico sul tema che offrirà all'attenzione del Governo e del Parlamento e che sottoporrà all'attenzione della comunità dei magistrati tributari, del personale e delle associazioni di categoria, onde partecipare attivamente al percorso di approvazione dei decreti legislativi che il governo nel DEF ha già annunciato di voler adottare entro il mese di giugno 2015.

Non è possibile dar qui conto, e sarebbe intempestivo e fuor di sede, delle proposte del Consiglio.

Qui preme solo segnalare che si è consapevoli della convergenza di molti argomenti, da quello della opportuna deflazione del contenzioso e della sua maggior rapidità, con le precisazioni che meglio si formuleranno in appresso, a quello dello stesso status e del reclutamento del giudice tributario, per il quale si configura il mantenimento del modello di giudice di provenienza plurima, che consente di salvaguardare l'apporto di esperienze culturali e professionali ampie, nella doverosa salvaguardia della professionalità e competenza e della assoluta terzietà e trasparenza della funzione giudicante, alla cui garanzia il Consiglio sta già lavorando con particolare alacrità.

Il Consiglio valuterà responsabilmente, indicandone pregi e difetti, tutte le proposte che saranno presentate e darà parere su quelle già oggetto di documenti ufficiali, nella consapevolezza che la delicatezza della materia impedisce di esprimere posizioni intransigenti e non articolate.

Si fa, a solo titolo di esempio, cenno a due questioni. La prima è quella del giudice unico a cui non vi è alcuna contrarietà di principio ma che può essere introdotto solo con alcune cautele, anche per garantire il permanere, per gli affari più consistenti, di un indirizzo generale favorevole alla collegialità come mezzo per assicurare

l'apporto di competenze multidisciplinari. L'altra è quella della necessità di delineare normativamente la figura dell'abuso del diritto, figura sicuramente necessaria pur nella consapevolezza che costringere in un irrigidimento di fattispecie astratta e puntuale quanto oggetto di instancabile lavoro giurisprudenziale, presenta aspetti di significativa difficoltà.

Il Consiglio intende dedicare molto impegno all'opera di formazione della magistratura Tributaria, con il doveroso concerto con le altre giurisdizioni e in collaborazione con gli organi dell'amministrazione, l'Accademia, gli ordini professionali e le associazioni, onde delineare una forma di permanente e tempestivo adeguamento delle competenze del magistrato tributario, anche in chiave interdisciplinare e sulla base di abilità un tempo non ritenute così importanti, fra cui quelle informatiche ed organizzative.

Fra le riforme sicuramente da attuare c'è anche il completamento del percorso di autonomia economico-finanziaria, organizzativa, contabile ed istituzionale del Consiglio al quale si intende dare anche la positiva finalità di poter partecipare, come invero già si sta laboriosamente facendo, nell'ambito del processo di risparmio e riqualificazione della spesa pubblica.

Non ricompreso nel tema della delega fiscale, ma di rilevante interesse per la magistratura tributaria, è il dibattito in corso sulla introduzione di un nuovo codice del rito tributario, sicuramente importante specie se esso fosse coordinato, anche negli istituti e nella proceduralità, con le norme sul processo telematico e sull'uso sempre più opportunamente diffuso dell'organizzazione informatica nei lavori delle Corti tributarie e dello stesso Consiglio.

Infine, sempre in tema di indirizzi generali, il Consiglio intende avviare iniziative di rafforzamento di una comune area europea delle giurisdizioni tributarie, come elemento forte anche del contrasto all'elusione del diritto attraverso la strumentale ricerca di giurisdizioni nazionali non omogenee a quella italiana ed intende promuovere rapporti conoscitivi con lo stato delle giurisdizioni in materia nei paesi

a più alto tasso di sviluppo e legati da forti vincoli economici e commerciali con il nostro Paese.

L'organico della Magistratura Tributaria

La situazione dell'organico della Magistratura tributaria presenta numerose criticità, partendo dall'organico di cui al DM 11/04/2008 che dovrebbe essere oggetto di una revisione, in considerazione dei profondi mutamenti “medio tempore” intervenuti nella composizione dei componenti delle Commissioni e, soprattutto, nei flussi del contenzioso stesso per gli effetti di significativa incisività delle norme tributarie approvate a partire dal 2011.

L'attuale scopertura è di 218 unità nelle Commissioni regionali (pari al 16,59% di diminuzione) a fronte di un organico previsto di 1314 unità e di 796 unità nelle Commissioni provinciali (corrispondente ad una minor presenza del 23,73%) su un totale teorico di 3354 giudici.

In totale, a fronte degli ideali 4668 magistrati, ne sono in servizio 3654.

Dato positivo è che dal 2012, per effetto dell'attività d'impulso impressa congiuntamente dal MEF e dal Consiglio, sono aumentati i magistrati in servizio, da 931 a 1096 (+17,72%) nelle 21 Commissioni Regionali e da 2220 a 2558 (+15,23%) nelle Commissioni Provinciali; 369 Magistrati sono poi idonei di concorso soprannumerari in attesa di riassorbimento per interpello e 73 sono, infine, i componenti della Commissione Tributaria Centrale.

Si evidenzia la presenza sempre più significativa in termini percentuali ed assoluti di magistrati togati nei ranghi della magistratura tributaria, il che conferisce particolare consistenza anche culturale e professionale a questa magistratura, ma rende anche necessaria l'adozione di misure di coordinamento con i lavori delle altre corti onde garantire ai magistrati che danno la loro importante disponibilità l'esercizio di entrambe le delicate funzioni.

E' opportuna l'occasione non solo celebrativa per riferire che da un lato il Consiglio sta impegnandosi con ogni mezzo per rendere più sollecito l'espletamento di tutte le procedure concorsuali o comunque finalizzate alla copertura dei posti vacanti e che dall'altro è necessaria una riflessione urgente sull'eccessivo e non utile numero di passaggi ed adempimenti fra Consiglio, MEF ed Organi di controllo nelle procedure di nomina e di effettiva immissione nelle funzioni dei magistrati.

E' necessario ripensare alle procedure, anche alla luce dell'utilizzazione di strumenti operativi informatici, e delineare metodi e percorsi improntati a snellezza, trasparenza, semplicità e non duplicazione di atti di analogo contenuto sostanziale, nel quadro di un più generale impegno all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa che il Consiglio sta perseguendo grazie alla proficua e fattiva opera dei suoi dirigenti e dipendenti ed alla collaborazione con il MEF.

I ricorsi

Al 31/12/2012 pendevano in entrambi i gradi della giurisdizione tributaria 683.531 ricorsi di cui 128.061 in grado di appello e 557.994 innanzi agli organi provinciali.

Le sopravvenienze dell'anno 2013 sono 257.418 di cui 54.737 innanzi agli organi regionali e 202.681 agli organi provinciali.

Sono pertanto diminuiti i ricorsi, a causa di più fattori, per una media totale del 3%, decremento più significativo innanzi alle commissioni di prima cura (-3,37%) ed inferiore nelle commissioni regionali (-1,61%).

Considerevole la diminuzione delle pendenze (-49.307 numericamente ed in percentuale -7,21%) più cospicua nei ricorsi di prima cura (-47.184, pari a -8,46%) meno significativa per gli appelli (-4.647, pari a -3,63% del totale) dati che attestano un complessivo miglioramento dell'efficienza del sistema giurisdizionale tributario e che confermano

la posizione della giurisdizione tributaria fra le più celeri del sistema di giustizia in Italia, soprattutto se si depurano i tempi della problematica del giudizio di legittimità, in ordine al quale non è mai stata studiata e proposta, come invero sarebbe opportuno, alcuna misura deflattiva.

Il loro ulteriore abbattimento rappresenta uno dei principali obbiettivi dell'attività del Consiglio, perché si tratta di un dato che esprime la complessiva efficienza del sistema-Paese e che interessa sia i cittadini-contribuenti, sia lo Stato come soggetto impositore, ma anche il sistema economico e i possibili investitori non solo nazionali.

Esaminando i ricorsi per il valore dell'affare sottoposto all'attenzione delle corti tributarie provinciali diminuisce il montante complessivo degli affari (-3,03%) che resta tuttavia, sempre molto considerevole (euro 23.970.064.735) e si conferma il fenomeno della contrazione del ricorso alla giurisdizione tributaria, anche a causa dei costi per gli affari più consistenti e della mancata possibilità di inibitoria in sede di gravame.

Per quanto al valore dell'affare sottoposto all'attenzione delle Corti tributarie regionali, più lieve è la diminuzione del montante complessivo degli affari (-1,49%) che resta tuttavia anch'esso di tutto rilievo (euro 13.324.232.303) fissando il valore complessivo del contenzioso trattato dalla Giustizia tributaria nel 2013 ad oltre 37 miliardi di euro.

Le tabelle allegate danno conto dell'andamento del contenzioso suddiviso in fasce di valore.

Come nel campo delle altre giurisdizioni è sicuramente apprezzabile una deflazione del contenzioso minore, specie se esso si estrinseca in sistemi di risoluzione alternativa delle controversie rapidi, efficaci e comunque improntati all'equità sostanziale che va sempre garantita.

Tuttavia è importante segnalare in questa sede la necessità, nel quadro di un rilancio complessivo della fiducia dei cittadini nello Stato e

nell'esercizio delle giurisdizioni, di mantenere anche in campo tributario la centralità della giurisdizione pubblica come luogo elettivo per la composizione del conflitto tra Stato e Cittadino secondo i principi di terzietà ed autonomia del giudice, che la Costituzione individua in ogni regolazione delle controversie.

Anche l'introduzione del C.U. per certi versi opportuna in quanto ha omologato ulteriormente, sebbene poco gradita al cittadino dal lato del costo, la giurisdizione tributaria alle altre, non può tuttavia produrre una giustizia il cui esercizio appare troppo condizionato dai costi ed oneri del procedimento.

Con l'occasione, si esprime la volontà del Consiglio di giungere sollecitamente alla utilizzazione del C.U. per quanto previsto dalla legge, per integrare secondo criteri di proficuità e produttività dell'esercizio della funzione giurisdizionale i compensi dei magistrati tributari, ormai proverbialmente noti come inadeguati.

Sono state già avviate le relative procedure e si è già dovuto prendere atto che si tratta di norma non felicissima per le sue previsioni generiche e di difficile concretizzazione nel quadro non omogeneo dello smaltimento dell'arretrato da parte dei giudici tributari.

Si è dell'idea che, rimanendo opportuna la struttura del compenso fra parte fissa e variabile, vadano individuati criteri di maggiore semplicità e di più immediata premialità che tengano conto del lavoro effettivamente svolto dai singoli giudici e valorizzino, in forma appropriata, le distinte capacità di coloro che svolgono incarichi direttivi di attuare *best practices* e di organizzare efficacemente il lavoro dell'organo affidato.

L'auspicio è che le disposizioni in futuro siano modificate sì da garantire ai giudici tributari un trattamento economico dignitoso, adeguato alla complessità della funzione svolta, e da garantirne la concreta indipendenza, come precisato di recente dalla Corte Costituzionale per tutte le giurisdizioni.

Ad ogni buon conto è proseguito l'andamento già positivamente evidenziatosi nell'anno precedente di una forte attività delle Commissioni per lo smaltimento dell'arretrato e per la trattazione più serrata dei giudizi, come segnalato in tutte le relazioni dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali, che ringrazio per i preziosi suggerimenti e le indicazioni che hanno inteso dare nelle loro Relazioni di inaugurazione di questo Anno Giudiziario Tributario.

Sono moltissime le Commissioni provinciali e regionali, dai dati in corso di elaborazione, che risultano aver superato un indice incrementale che soddisfi ai criteri normativi per l'erogazione delle quote di C.U. attribuite a tale finalità.

Intendo da ultimo porgere un ringraziamento non formale ai magistrati tributari ed al personale delle Corti tributarie le quali con grande dedizione e con scarsa soddisfazione economica, svolgono un lavoro di pregio per il Paese.

Come in ogni altro campo della vita sociale, il sapere che c'è chi, imparziale e soggetto solo alla legge, dirime i possibili conflitti, è una delle condizioni per sentirsi in una democrazia compiuta e matura e per accogliere quell'appello alla fiducia in noi e nelle nostre istituzioni che il Paese si attende.

SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE AL 31/12/2013

	Organico previsto da DM 11 aprile 2008	Componenti in servizio al 31/12/2013	Differenza numerica rispetto all'organico	Differenza percentuale rispetto all'organico
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1314	1096	-218	-16,59%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	3354	2558	-796	-23,73%
Totale Nazionale	4.668	3.654	-1014	-21,72%

	Componenti in servizio al 31/12/2012	Componenti in servizio al 31/12/2013	Differenza numerica 2012 -2013	Differenza percentuale 2012 - 2013
nelle n. 21 Commissioni Regionali	931	1096	165	17,72%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	2220	2558	338	15,23%
Totale Nazionale	3151	3.654	503	15,96%

vanno inoltre considerati in aggiunta i:

Soprannumerari idonei in attesa	
di riassorbimento per interpello n.	369

Componenti della	
Commissione Tributaria Centrale n.	73

**PROSPETTO DEI RICORSI PERVENUTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI**

ANNO 2013				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2.582,28 euro	84.631	41,76%	€ 64.808.514,74	0,27%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	53.994	26,64%	€ 455.177.138,10	1,90%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	34502	17,02%	€ 1.514.841.875,68	6,32%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	8.853	4,37%	€ 1.374.286.867,70	5,73%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	5.839	2,88%	€ 2.885.965.012,33	12,04%
Oltre 1.000.000 euro	2818	1,39%	€ 16.746.528.224,30	69,86%
Valore indeterminabile	12.044	5,94%	€ 0,00	0,00%
Totali	202.681	100,00%	€ 23.970.064.735,05	100,00%

ANNO 2012			
Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
90.960	43,52%	€ 69.655.120,47	0,28%
60.977	29,17%	€ 514.044.826,27	2,08%
33920	16,23%	€ 1.489.288.633,21	6,02%
8.406	4,02%	€ 1.304.897.256,28	5,28%
5.726	2,74%	€ 2.830.114.002,50	11,45%
3115	1,49%	€ 18.511.510.084,70	74,89%
5.914	2,83%	€ 0,00	0,00%
209.018	100,00%	€ 24.719.509.923,43	100,00%

VARIAZIONI 2013 RISPETTO A 2012			
Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
-6.329	-1,76%	-€ 4.846.605,73	-0,01%
-6.983	-2,53%	-€ 58.867.688,17	-0,18%
582	0,79%	€ 25.553.242,47	0,29%
447	0,35%	€ 69.389.611,42	0,45%
113	0,14%	€ 55.851.009,83	0,59%
-297	-0,10%	-€ 1.764.981.860,40	-5,02%
6.130	3,11%	€ 0,00	
-6.337	-3,03%	-€ 749.445.188,38	

Per quanto attiene ai ricorsi pervenuti nell'anno 2013 alle CTP, circa il 42% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente può difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre il 68% circa riguarda le controversie di valore inferiore o uguale a 20.000 euro. Il 1,4% degli appelli totali è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e ,tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 70% del valore complessivo del contenzioso pervenuto in termini monetari.

Dal raffronto tra il 2013 ed il 2012 viene in rilievo una leggera flessione del numero dei ricorsi pervenuti e del relativo valore monetario (-3%) e si conferma anche per la fascia di ricorsi appartenenti al valore da 0 a 20.000€ (con una diminuzione del 4%) il trend in discesa del biennio 2011 - 2012 , che aveva visto una netta flessione del 27% attribuita all'influenza della introduzione nel contenzioso tributario dell'**istituto del reclamo/mediazione**, di cui all'art. 17-bis del Dlgs n.546/92.

**PROSPETTO DEI RICORSI PERVENUTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI**

ANNO 2013				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	13.399	24,48%	€ 9.866.024,40	0,07%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	17.962	32,82%	€ 163.527.059,83	1,23%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	13869	25,34%	€ 639.186.175,60	4,80%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	4.204	7,68%	€ 661.511.656,89	4,96%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	2.785	5,09%	€ 1.329.641.970,65	9,98%
Oltre 1.000.000 euro	1462	2,67%	€ 10.436.285.019,08	78,33%
Valore indeterminabile	1.056	1,93%	€ 0,00	0,00%
Totali	54.737	100,00%	€ 13.324.232.303,54	100,00%

ANNO 2012			
Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
14.049	25,28%	€ 10.344.635,93	0,08%
16.015	28,82%	€ 145.801.462,15	1,08%
14853	26,73%	€ 684.536.178,97	5,06%
4.577	8,24%	€ 720.204.294,38	5,32%
3.127	5,63%	€ 1.492.922.959,51	11,04%
1467	2,64%	€ 10.471.976.828,31	77,42%
1.477	2,66%	€ 0,00	0,00%
55.565	100,00%	€ 13.525.786.359,25	100,00%

VARIAZIONI 2013 RISPETTO A 2012			
Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
-650	-0,81%	-€ 478.611,53	0,00%
1.947	3,99%	€ 17.725.597,68	0,15%
-984	-1,39%	-€ 45.350.003,37	-0,26%
-373	-0,56%	-€ 58.692.637,49	-0,36%
-342	-0,54%	-€ 163.280.988,86	-1,06%
-5	0,03%	-€ 35.691.809,23	0,90%
-421	-0,73%	€ 0,00	
-828	-1,49%	-€ 201.554.055,71	

Per quanto attiene gli appelli pervenuti nell'anno 2013 alle CTR, circa il 24% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente può difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre il 57% circa riguarda le controversie di valore inferiore o uguale a 20.000 euro. Il 2,7% degli appelli totali è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e ,tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 78% del valore complessivo del contenzioso pervenuto in termini monetari.

Dal raffronto tra il 2013 ed il 2012 viene in rilievo una leggera flessione del numero degli appelli pervenuti e del relativo valore monetario (-1,49%), ma si evidenzia, al contrario, una ripresa per circa il 3% del numero di appelli della fascia di valore da 0 a 20.000 €, fascia che invece nel biennio 2011 - 2012 aveva visto una netta flessione del 34% attribuita all'influenza della introduzione nel contenzioso tributario dell'**istituto del reclamo/mediazione**, di cui all'art. 17-bis del Dlgs n.546/92.